



Comando Legione Carabinieri Lazio

SM - Ufficio Logistico



PROCEDURA RISTRETTA UE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN CARICO

REQUISITI TECNICI OFFICINE/CARROZZERIE

Le imprese concorrenti alla gara dovranno essere in possesso di tutti i requisiti tecnici di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti tecnici minimi sarà accertato in sede di ispezione tecnica – preliminare all'invito a presentare l'offerta – che sarà condotta da parte di personale qualificato dell'Arma dei Carabinieri.

L'eventuale accertata inidoneità dell'officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, sarà causa di esclusione dell'impresa dal proseguimento della gara, anche qualora trattasi di carenze prontamente sanabili.

In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e verificabili *stantibus* al momento dell'ispezione e pienamente efficienti, a nulla rilevando eventuali circostanze impedenti quali l'assenza del personale tecnico o del titolare dell'officina.

SEZIONE PRIMA

Requisiti comuni a tutte le imprese

1. Infrastrutture

- a) I locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi;
- b) i locali devono essere separati per tipologia di lavorazione;
- c) possesso di sistema di allarme antintrusione efficiente;
- d) l'area di parcheggio dei veicoli in riparazione deve essere coperta, chiusa e dotata di un sistema di allarme collegato alla centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio. In alternativa è tollerato il parcheggio dei veicoli all'aperto, ma solo in presenza di un'area che sia di esclusiva pertinenza dell'officina e dotata di un idoneo sistema di videosorveglianza con registrazione h 24;
- d) successivamente all'aggiudicazione della gara, ma due giorni antecedenti alla data di stipula del contratto, pena la decadenza per carenza, i sistemi di allarme antintrusione presenti nelle infrastrutture e nelle aree di parcheggio dovranno essere collegati alla centrale Operativa dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio.

2. Norme tecniche

L'officina deve essere in regola con la normativa in materia di:

- a) protezione dell'ambiente. Normativa di riferimento:
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia di ambiente";
 - Decreto Legislativo 8 novembre 2006 n. 284, "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
 - Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- b) di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Normativa di riferimento:
 - Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, "Attuazione delle direttive 75/439/CEE relative alla eliminazione degli olii usati";

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;
 - Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, n. 72, “Procedure semplificate di abilitazione per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti”.
- c) sicurezza ed igiene sul lavoro. Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 93/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
 - Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”;
 - D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
 - Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, “Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”;
 - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale”;
 - D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”;
 - Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”;
 - Decreto Legislativo 4 aprile 2003, n. 66, “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
 - Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”;
 - Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
 - Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, “Recepimento della direttiva 2003/10/CE sull’esposizione dei lavoratori al rischio rumore”;
 - Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257, “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
 - Legge 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
- e) possesso del Certificato di Prevenzione Incendi. Normativa di riferimento:
- Legge 26 luglio 1965, n. 966, “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento”;
 - D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”;
 - Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”;

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2005 “*Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37*”.

SEZIONE SECONDA

Requisiti distinti per tipologia di riparazione

1. Meccanica autoveicoli

L'officina deve possedere efficienti le seguenti attrezzature:

- a) analizzatore gas di scarico;
- b) strumento di diagnostica “*witech plus*” (dedicato Fiat-Alfa Romeo-Lancia) con emulatore per il supporto di autovetture di pregressa produzione ed abbonamento attivo per ricevere via web i relativi aggiornamenti;
- c) strumento di diagnostica per veicoli plurimarca con abbonamento per ricevere i relativi aggiornamenti;
- d) strumento di diagnostica dedicato per gli accumulatori, con stampa dei report;
- e) dime per la lavorazione sulla meccanica (distribuzione) dei veicoli dei gruppi Fiat-Alfa Romeo-Lancia in dotazione all'Arma dei Carabinieri;
- f) apparecchiatura per la ricarica dell'aria condizionata;
- g) strumento prova compressione cilindri;
- h) strumento di verifica delle perdite di pressione degli impianti di alimentazione ed iniezione;
- i) strumento di verifica dell'impianto di raffreddamento;
- j) strumento centra fari;
- k) tempari Fiat-Alfa Romeo-Lancia;
- l) EPER per Fiat-Alfa Romeo-Lancia.

4. Meccanica motoveicoli

L'officina deve possedere efficienti le seguenti attrezzature:

- a) strumento di diagnostica per motocicli plurimarca con abbonamento per ricevere i relativi aggiornamenti (BMW, Honda, Yamaha in dotazione all'Arma dei Carabinieri);
- b) attrezzatura specifica con relativi estrattori;
- c) attrezzature per la sostituzione ed equilibratura delle coperture;
- d) tempario e programma dei ricambi per i motoveicoli in dotazione all'Arma dei Carabinieri.

Note

Le attrezzature e gli strumenti diagnostici dovranno essere di proprietà della ditta ed i relativi abbonamenti/aggiornamenti dovranno essere espressamente intestati alla Ditta o al suo titolare.